

Prodotti chimici (incl. PIC)

1 Prior Informed Consent (PIC)

1.1 In generale

1.1.1 Basi legali

La Svizzera fa parte dei Paesi firmatari della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza (Convenzione di Rotterdam PIC; [RS 0.916.21](#)).

La convenzione regola il commercio internazionale di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi. Le Parti contraenti sono tenute a decidere se l'importazione di determinati prodotti chimici specificati nella Convenzione deve essere vietata o meno e a quali condizioni può essere autorizzata (decisioni di importazione).

Tale procedura è detta assenso preliminare in conoscenza di causa (in inglese: **Prior Informed Consent, PIC**), e significa che è vietato esportare prodotti contro la volontà del Paese importatore.

La convenzione obbliga inoltre le parti contraenti a notificare l'esportazioni di prodotti chimici vietati o strettamente regolamentati nel Paese esportatore ai Paesi importatori.

Le disposizioni esecutive nazionali sono regolamentate nell'ordinanza sui prodotti chimici PIC (Ordinanza sui prodotti chimici, OPICChim; [RS 814.82](#)).

1.1.2 Indicazioni nel Tares

L'indicazione «PIC» nel Tares indica che le relative merci sottostanno alle normative legali dell'ordinanza OPICChim.

1.1.3 Informazioni

Per raggugli contattare il seguente ufficio:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici
Sezione Prodotti chimici industriali
3003 Berna

Tel. +41 (0)58 462 83 44
+41 (0)58 463 11 99
+41 (0)58 463 16 00 (segretariato)

E-mail picdna@bafu.admin.ch

Pagina internet www.bafu.admin.ch/pic

1.1.4 Informazioni dettagliate

Sito Internet dell'UDSC → Documentazione → Regolamenti → [R-60 Disposti di natura non doganale: R-60-6.7 Commercio di determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi \(PIC\) \(PDF\)](#)

1.2 Delimitazione tra le varie categorie di sostanze

Sarà poi compito dell'importatore o dell'esportatore informarsi sulle prescrizioni e le decisioni riguardanti l'importazione degli Stati contraenti e di applicare in modo corrispondente le basi legali.

Nelle [appendici 1](#) e [2](#) dell'ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale ([RS 814.82](#)) figurano tutti i prodotti chimici che sottostanno alla pertinente legislazione.

1.2.1 Esportazione di sostanze contenute nell'appendice 1 o 2 dell'ordinanza PIC

Chi intende esportare le sostanze chimiche figuranti all'[appendice 1](#) o [2](#) deve inviare un annuncio di esportazione all'UFAM, al più tardi 30 giorni prima della sua prima esportazione per anno civile e per ogni Paese di destinazione. L'UFAM rilascia in seguito un numero di riferimento per ogni annuncio d'esportazione. Tale numero è valido per il corrispondente anno civile.

Inoltre, gli esportatori delle sostanze di cui all'[appendice 2](#) devono attenersi alle decisioni di importazione dei Paesi d'importazione.

1.2.2 Importazione di sostanze contenute nell'appendice 2 dell'ordinanza PIC

Gli importatori delle sostanze di cui all'[appendice 2](#) devono attenersi alle decisioni di importazione della Svizzera.

1.3 Indicazioni nella dichiarazione doganale

1.3.1 Esportazione di sostanze contenute nell'appendice 1 o 2 con i sistemi e-dec o NCTS

Chi esporta sostanze contenute nelle [appendici 1 o 2](#), deve indicare nella dichiarazione doganale e-dec risp. NCTS il codice d'assoggettamento DNND «1 DNND: sì» e l'ufficio per l'autorizzazione "UFAM PIC".

Inoltre, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il numero di identificazione nella dichiarazione doganale di esportazione quale autorizzazione e inserire il numero CAS della sostanza in questione nel campo della descrizione delle merci.

1.3.2 Esportazione di sostanze contenute nell'appendice 1 o 2 con Passar

Chi esporta sostanze contenute nelle appendici 1 o 2, nella dichiarazione delle merci deve indicare l'assoggettamento all'autorizzazione nel campo «Restriction» e il Restriction code «410 UFAM PIC».

Inoltre, è necessario inserire il numero di identificazione nel campo «Autorizzazione» e il numero CAS della sostanza in questione nel campo «Informazioni aggiuntive – Specificazione sulle merci CAS-Nr. PIC».

1.3.3 Importazione di sostanze contenute nell'appendice 2

Per l'importazione delle sostanze contenute nell'[appendice 2](#), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il codice d'assoggettamento DNND «1 DNND: sì» e il codice del genere di DNND 030 «PIC» nella dichiarazione doganale e-dec risp. NCTS.

Raccomandazione: L'UFAM raccomanda di indicare l'impiego previsto del prodotto chimico nella rubrica «**Osservazioni speciali**» nei dati di posizione o nella rubrica «**Documenti**».

1.4 Ulteriori informazioni

Trovate ulteriori informazioni sotto www.bazg.admin.ch → Dichiarazione doganale → Dichiarazione da parte di ditte → e-dec Esportazione → Documentazione → [Manuale e-dec Export per clienti esterni/ditte esterne](#).

→ Documentazione → Regolamenti → R-60 Disposti di natura non doganale → In generale → [R-60-0.2 Codici di assoggettamento ai DNND e codici del genere di DNND in Passar](#)

2 Sostanze stabili nell'aria

L'UFAM è responsabile delle autorizzazioni nel settore delle sostanze stabili nell'aria:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici
Sezione biocidi e prodotti fitosanitari
3003 Berna

Tel. +41 (0)58 465 09 32
+41 (0)58 485 63 27

E-mail chemicals@bafu.admin.ch
Pagina internet [www.bafu.admin.ch/sostanze stabili nell'aria](http://www.bafu.admin.ch/sostanze_stabili_nell'aria)

In questo ambito, i dettagli concernenti l'indicazione relativa all'assoggettamento dell'autorizzazione nella dichiarazione delle merci seguiranno.

3 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

L'UFAM è responsabile delle autorizzazioni nel settore delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici
Sezione biocidi e prodotti fitosanitari
3003 Berna

Tel. +41 (0)58 465 09 32
+41 (0)58 485 63 27

E-mail chemicals@bafu.admin.ch
Pagina internet www.bafu.admin.ch/sostanze_che_impoveriscono_lo_strato_di_ozono

In questo ambito, i dettagli concernenti l'indicazione relativa all'assoggettamento dell'autorizzazione nella dichiarazione delle merci seguiranno.

4 Esportazione di prodotti fitosanitari

L'UFAM è responsabile delle autorizzazioni nel settore delle esportazioni di prodotti fitosanitari:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici
Sezione prodotti chimici industriali
3003 Berna

Tel. +41 (0)58 465 09 32
+41 (0)58 485 63 27

E-mail picdna@bafu.admin.ch
Pagina internet www.bafu.admin.ch/prodotti_fitosanitari

In questo ambito, i dettagli concernenti l'indicazione relativa all'assoggettamento dell'autorizzazione nella dichiarazione delle merci seguiranno.

5 Mercurio

L'UFAM è responsabile delle autorizzazioni nel settore del mercurio:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici
Sezione prodotti chimici industriali
3003 Berna

Tel. +41 (0)58 465 09 32
+41 (0)58 485 63 27

E-mail minamata@bafu.admin.ch
Pagina internet www.bafu.admin.ch/mercurio

In questo ambito, i dettagli concernenti l'indicazione relativa all'assoggettamento dell'autorizzazione nella dichiarazione delle merci seguiranno.